



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”

Il Consigliere regionale proponente:

f.to On.Katya Gentile

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare l'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

Nello specifico con l'intervento normativo si permette la stipula di forme di collaborazione tra la Regione, le Università che operano sul territorio calabrese e la Lega Navale Italiana.

Nella stessa legge all'articolo 16, la Regione riconosce la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare e che contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione.

Si sottolinea che la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, senza scopo di lucro.

La Lega Navale Italiana opera attivamente per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e sviluppa iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche, oltre che promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle attività nautiche.

Considerata l'importanza strategica che può avere questo ente per lo sviluppo e la salvaguardia per il territorio calabrese, si è ritenuto opportuno mettere a sistema le infrastrutture tecnologiche e professionali, presenti nella Lega Navale Italiana, e i percorsi formativi triennale, magistrali e dell'alta formazione universitaria che le università calabresi propongono in questo ambito.

La finalità è quella di supportare l'attività formativa calabrese, ad esempio, attraverso attività teorico/pratiche da poter svolgere presso i Centri Culturali della Lega Navale, dove sono presenti infrastrutture e competenze di eccellenza.

A testimonianza dell'impegno e della bontà delle molteplici attività portate avanti dalle sezioni della Lega Navale presenti sul territorio calabrese, la sede della Sezione di Crotona è stata individuata dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo Nazionale, quale sede ospitante dell'Assemblea Generale dei Soci 2023, che si terrà il 20 e 21 ottobre 2023.

Inoltre, la LNI di Crotona ad agosto 2023 festeggerà alla presenza del Presidente Nazionale, Amm. Donato Marzano, il suo 90esimo anniversario della fondazione.

Eventi che contribuiranno a dare lustro non solo alla sezione della Lega Navale di Crotona ma all'intera Calabria.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: "Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.17/2005"

Articolo 2 rubricato: "Clausola di invarianza finanziaria"

Articolo 3 rubricato "Entrata in vigore"

Relazione Tecnico - Finanziaria

La presente proposta di legge mira a modificare l’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17, introducendo con la lettera g) la possibilità di avviare forme di collaborazione tra la Regione le Università della Calabria e La Lega Navale per le attività di carattere teorico-pratico a supporto dei percorsi formativi universitari. L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio generale della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: " Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione Spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|---|-----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n.17/2005 | // | // | 0,00 Euro |
| 2 | Clausola di invarianza finanziaria | // | // | 0,00 Euro |
| 3 | Entrata in vigore | // | // | 0,00 Euro |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma/ Capitolo | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| // | // | // | // | // |
| Totale | // | // | // | // |

Proposta di legge regionale recante: "Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

Art. 1

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.17/2005

1. Dopo la lettera f) del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è aggiunta la seguente lettera: "g) concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell'alta formazione universitaria, anche mediante l'implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri Culturali della Lega Navale Italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle Sezioni e Delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale."

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.